

Ranocchi
ZUCCHETTI



Redditi di società di capitale

Determinazione delle imposte e novità in Dichiarazione

Mauro Nicola

Ranocchi
ZUCCHETTI

1

Modello redditi SC 2025



Approvazione bilanci in audio-video

L'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto in questo giorno, luogo e ora, in prima convocazione, prevedendo il suo svolgimento sia mediante mezzi di telecomunicazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato e prorogato, da ultimo, **fino al 31 dicembre 2025, con la Legge n.15 del 21 febbraio 2025**, nonchè la possibilità di intervenire in presenza presso la sede in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 26.



3

Le scadenze del Modello redditi e Irap 2025

Dichiarazione dei redditi e IRAP

Uscita Modelli dichiarativi

Il termine per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione II.DD e IRAP (oltre istruzioni e specifiche tecniche) è slittato con il milleproroghe al **17/3/2025** (il termine, a regime, è il mese di febbraio). I programmi di ausilio alla compilazione e trasmissione dati relativi agli ISA sono resi disponibili entro il **30/4/2025** (il termine, a regime, è il 15 aprile).

Le dichiarazioni dei Redditi e IRAP sono **presentate dal 30 aprile 2025** (il termine iniziale, a regime, è il 15 aprile) ed entro il seguente **termine finale**:

- **soggetti IRES: 31/10/25** per i soggetti solari. Ossia entro il **10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta**

4

Le scadenze del Modello redditi e Irap 2025

Operazioni straordinarie (DPR 322/1998, artt. 5 e 5-bis)

Liquidazione volontaria

Dichiarazione Redditi e Irap relativa al:

- **Periodo "ante liquidazione"**: entro l'ultimo giorno del **9° mese successivo** alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento.
- **Periodi successivi**: se la liquidazione si protrae oltre l'anno, va presentata la dichiarazione relativa alla frazione del periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

• Esempio

SRL che ha iscritto nel Registro Imprese la delibera di scioglimento in data **25/03/2024**. Presenta:

- la dichiarazione relativa al 2024 (ante liquidazione 1/1/2024-24/03/2024) entro il 31/12/2024 (9 mesi);
- la dichiarazione relativa al periodo "intermedio" (25/03/2024-31/12/2024) entro il 31/10/2025 (termine ordinario);
- se la liquidazione si chiude il 30/12/2025, la dichiarazione finale va presentata entro il 30/9/2026 (9 mesi)

Infatti, la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione va presentata **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale** (se previsto).

5

Le scadenze del Modello redditi e Irap 2025

Operazioni straordinarie (DPR 322/1998, artt. 5 e 5-bis)

Trasformazione societaria

Da società IRPEF a società IRES (o viceversa)

Dichiarazione relativa alla frazione che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di trasformazione: **entro l'ultimo giorno del 9° mese** successivo a tale data.

Esempio

Snc si trasforma in SRL il 16/10/2024.

La SRL presenta la dichiarazione:

- ante trasformazione Modello **Redditi SP** (periodo 1/1/2024-15/10/2024) entro il 31/7/2025 (9 mesi).
- post trasformazione Modello **Redditi SC** (periodo 16/10/2024-31/12/2024) entro il 31/10/2025 (termine ordinario)

6

Le scadenze del Modello redditi e Irap 2025

Operazioni straordinarie (DPR 322/1998, artt. 5 e 5-bis)

Fusione societaria

Società risultante dalla fusione propria (nascita nuovo soggetto) o incorporante: presenta **dichiarazione Redditi/Irap società fuse ovvero incorporate** (loro frazione di esercizio che va dall'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione)

Termine dichiarazione dei Redditi e Irap: **entro ultimo giorno del 9° mese** successivo alla data di effetto dell'operazione.

La società risultante dalla fusione ovvero la incorporante: presenta dichiarazione dei Redditi/Irap nei termini ordinari (entro il **10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ossia 31/10/2025 se il periodo d'imposta si è chiuso il 31/12/2024**)

Retrodatazione: al 1° gennaio dell'anno in corso. Il reddito di impresa della frazione di periodo ante fusione è interamente inglobato dalla società incorporante alla data di chiusura del proprio periodo di imposta, previo trasferimento nella propria contabilità dei componenti positivi e negativi determinatisi in capo alle società incorporate.

Postdatazione: al 1° gennaio dell'anno successivo. Il soggetto risultante dall'operazione di fusione dovrà presentare oltre alla propria dichiarazione anche quella della società incorporata relativamente al periodo di imposta precedente.

7

Le scadenze del Modello redditi e Irap 2025

Operazioni straordinarie (DPR 322/1998, artt. 5 e 5-bis)

Scissione societaria (totale)

La dichiarazione dei Redditi e Irap va presentata:

Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di effetto della scissione totale (ultima delle iscrizioni al Registro delle imprese, articolo 2504 Cod. Civ.).

La dichiarazione è presentata dalla beneficiaria designata nell'atto di scissione.

E' prevista la possibilità di postdatare (solo in caso di beneficiaria già esistente) o retrodatare gli effetti della scissione (solo in presenza di scissione totale ed in presenza di beneficiarie già esistenti).

Retrodatazione: al 1° gennaio dell'anno in corso. La beneficiaria preesistente ingloba i componenti di reddito assegnatigli dalla scissa e presenta nei termini ordinari la dichiarazione dei redditi e Irap

Postdatazione: al 1° gennaio dell'anno successivo. La (o le) beneficiaria preesistente predispone e trasmette (o predispongono e trasmettono), nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi e Irap della scissa che si è estinta.

8

Le scadenze dei versamenti Ires e Irap

- Bilancio approvato nel termine ordinario di 120 gg: **versamento saldo (IRES e IRAP) per il 2024 e del 1° acconto per il 2025 entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta al quale si riferiscono (dunque soggetti IRES "solari", termine il 30/6/2025.**
- Approvazione bilancio oltre 4 mesi (max 180 gg): versamento **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** (se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato **entro l'ultimo giorno** del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso).

Esempio:

SRL con p.i. coincidente con l'anno solare:

- *approva il bilancio 2024 il 10/6/2025; versa IRES e IRAP (a saldo 2024 e 1° acconto 2025) entro il 31/7/2025 (senza alcuna maggiorazione).*
- *approva il bilancio in seconda convocazione il 7/7/2025, rileva comunque la data massima di approvazione 29/6/2025 (in cui terminano i 180 gg), e il termine di versamento è comunque il 31/7/2025 (senza maggiorazione).*

Importo minimo del versamento: per ciascuna imposta, è pari a euro 12.

Differimenti: è sempre possibile differire il versamento al 30° giorno successivo (+ 0,40%). Il versamento del 30 giugno 2025, può quindi essere effettuato **entro il 30 luglio 2025 con lo 0,40%**. La maggiorazione è **versata congiuntamente** all'imposta dovuta, senza distinzione di codice tributo.

Attenzione: i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

2

Il nuovo quadro CP

Compilazione della sezione I

Colonna 3: l'imponibile soggetto a imposta sostitutiva (differenza tra colonna 1 e colonna 2).

Colonna 4: aliquota applicabile

Colonna 5: imposta sostitutiva dovuta

Società in Trasparenza Fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR): compilare tutte le colonne da 1 a 5.
L'imposta sostitutiva non va indicata nel quadro FX poiché viene versata pro-quota dai singoli soci.

SEZIONE I
Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)

Reddito concordato (art. 20 bis del decreto CPB)	Reddito unito CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta
CP1 Impresa: 100.000,00	80.000,00	20.000,00	9%	,00
CP3 Trasparenza fiscale				,00
CP4 Trasparenza fiscale				,00
CP5 Trasparenza fiscale				,00

SEZIONE II
Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione

Pluralenze	Soprav. altre	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b): 0,00	0,00	0,00	0,00
Minuzionalenze	Soprav. passiva	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE IV
Reddito effettivo

Reddito (perdita) effettivo quadro RF	Reddito (perdita) effettivo quadro IR	Reddito complessivo effettivo
CP10: 0,00	0,00	0,00

SEZIONE V
Cessazione o decadenza

Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta
CP11 Impresa: 1	2	3 giorno, mese, anno

Al netto di CP1, cl. 3
CPB soc. trasparenti

Sezione II - Reddito d'impresa concordato

1

Compilazione Iniziale

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB, sia da coloro che non se ne avvalgono.

2

Quadro RF

I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro RF.

3

Rigo CP6

Indicare le variazioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno "-").

4

Società Trasparenti

Per i contribuenti che partecipano a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto del reddito concordato e non di quello effettivo.

The image shows a portion of the tax form 'Sezione II - Reddito d'impresa concordato'. It includes sections for 'REDDITI', 'REDDITI D'IMPRESA', 'REDDITI D'INTERESSI', and 'REDDITI DI DIVIDENDI'. Each section has a table with columns for 'Codice fiscale', 'Importo', and 'Altre informazioni'. The 'REDDITI D'IMPRESA' section is highlighted in red.

13

Compilazione del Rigo CP7

Colonna 1

Indicare il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato, al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva.

Colonna 2

Riportare la somma algebrica delle variazioni del reddito concordato di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (indicate nel rigo CP6).

Colonna 3

Indicare il reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 imputato da società fiscalmente trasparenti.

Colonna 5

Riportare il reddito rettificato, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2, che non può essere inferiore alla somma tra il reddito minimo di colonna 3 e l'importo di colonna 4.

14

Perdite e Reddito Effettivo

Calcolo Perdite
L'ammontare della perdita non compensata è pari al risultato della differenza, se positiva: CP7, colonna 5 - (CP7, colonna 1 + CP7, colonna 2)

Reddito Effettivo
Nel rigo CP10 va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato


Le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito indicato in colonna 5 secondo le disposizioni dell'art. 84 del TUIR. Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1.



Compensazione
La perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa

Eccedenze
L'eccedenza non utilizzata va riportata nella colonna 4 del rigo RN4 o nei quadri TN, GN o PN

Cessazione del Concordato



Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB. Tra le cause di cessazione: modifica dell'attività svolta (codice 1), cessazione dell'attività (codice 2), operazioni di fusione, scissione o conferimento (codice 3), superamento dei limiti di ricavi (codice 5), o circostanze eccezionali (codice 6).

SEZIONE V		Cessazione del Concordato		
Cessazione o decadenza	CP11	Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta

Ipotesi di cessazione

Il concordato **cessa** di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione).

A tal fine, nella casella di **colonna 1** va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (**mentre non va compilata la sezione II**):

- 1 - il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA;
- 2 - il contribuente ha cessato l'attività;
- 3 - la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Si ricorda che all'ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (Circ. n. 18/E del 2024, par. 6.6);
- 5 - il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;
- 6 - il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

SEZIONE V		Cessazione o decadenza		CP1		Cessazione		Decadenza		Fine primo periodo d'imposta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

17

Decadenza dal Concordato



Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nei casi previsti dall'art. 22 del decreto CPB. In caso di decadenza, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

SEZIONE V		Cessazione o decadenza		CP1		Cessazione		Decadenza		Fine primo periodo d'imposta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

18

Ipotesi di decadenza

Il concordato cessa di produrre effetto **per entrambi i suoi periodi di imposta** nei casi previsti dall'art. 22 del decreto CPB (**decadenza**).

A tal fine, nella casella di colonna 2 va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

- **1** - a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- **2** - a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, co. 8, d.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- **3** - sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- **4** - art. 11 decreto CPB - vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto;
- **5** - è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, decreto CPB.

SEZIONE V		Causazione o decadenza		CP1		Causazione		Decadenza		Fine primo periodo d'imposta	

19

Art. 22, co. 1	CAUSE DI DECADENZA IN SINTESI		Regol. art. 22
		Nel biennio concordato (gg: 2024 e 2025) o nel periodo precedente (2023) sono accertate: <ul style="list-style-type: none"> - attività non dichiarate/inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate - per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. 	NO
Let. a)	co. 2, a)	reati fiscali di cui al D.lgs. n. 74/2000, relative ai periodi d'imposta concordati (gg: 2024 e 2025) o ai 3 periodi precedenti (2021, 2022 o 2023)	SI
	co. 2, b)	comunicazione infedele dei dati ISA tale da determinare un minor reddito/base imponibile Irap oggetto di concordato superiore al 30%	SI
Let. a)	Sono commesse violazioni "di non lieve entità", e cioè:	co. 2, c)	NO
		1) omessa presentazione: <ul style="list-style-type: none"> • della dichiarazione dei redditi/IRAP (art. 1, c. 1, D.lgs. 471/97) • della dichiarazione IVA (art. 5, c. 1, D.lgs. 471/97) • del mod. 770 (art. 2, c. 1, D.lgs. 471/97) 	SI
		2) violazioni relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 6 c. 2-bis, D.lgs. n. 471/97) se contestate almeno 3 volte e commesse in giorni diversi	NO
		3) rifiuto all'esibizione, dichiarazione di non possesso o, ancora, sottrazione all'ispezione/verifica di documenti, registri e scritture (ancorché non obbligatori) nel corso di accessi eseguiti ai fini delle imposte dirette/Iva (art. 9 c. 2, D.lgs. n. 471/97)	NO
Let. b)	Presentazione di dichiarazioni integrative	Modifica/integrazione di dati rispetto a quelle originariamente comunicate (tramite software) che determinano una diversa quantificazione del reddito / valore della produzione netta rispetto a quelli dichiarati in sede concordataria	NO
Let. c)	Non corrispondenza tra i dati in dichiarazione dei redditi e quelli comunicati (col software) ai fini della definizione del concordato		NO
Let. d)	Intervenuta carenza dei requisiti d'accesso	Si verifica (si ritiene nel biennio concordatario) una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> • il ricorrere di una causa di esclusione di cui all'art. 11 (omessa dichiarazione dei redditi/inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate; commissione di reati tributari/antiriciclaggio) • vengono meno i requisiti d'accesso ex art. 10, co. 2 (gg: notifica di avviso bonario / accertamento per tributi/contributi previdenziali > €. 5.000, non rateizzato/sospeso) 	NO
Let. e)	Omesso versamento delle imposte derivanti dal reddito concordato nel biennio (art. 12)		SI

20

3

Modifica alla tassazione dei contributi a fondo perduto statali



Tuir - Articolo 88 - Modifica decorrenza 2024

3. Sono inoltre considerati **sopravvenienze attive**
...(omissis)...

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, **esclusi** i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ~~o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.~~

Sopravvenienze attive - Viene meno l'opzione di ripartizione

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	2	,00	e 88, comma 2	3	,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00	2	,00		3	,00
	RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)	1	,00	2	,00		3	,00
	RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128	1	,00	2	,00		3	,00

REDDITI
2023

REDDITI
2024

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	2	,00	e 88, comma 2	3	,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00	2	,00		3	,00

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Sopravvenienze attive - Ultima possibilità di compilazione redditi periodo d'imposta 2023

Variazioni in diminuzione	RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	,00	2	,00
	RF35 Contributi a liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))	1	,00	2	,00
	RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEE	1	,00	2	,00
	RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente	1	,00	2	,00
	RF38 Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza	1	,00	2	,00
	RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	1	,00	2	,00
	RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	1	,00	2	,00

REDDITI
2023

REDDITI
2024

Variazioni in diminuzione	RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	,00	2	,00
	RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEE	1	,00	2	,00
	RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente	1	,00	2	,00
	RF38 Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza	1	,00	2	,00
	RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	1	,00	2	,00
	RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	1	,00	2	,00

4

Lavori in corso di esecuzione realizzati su commessa




OIC 23 par. 43

Il criterio della **percentuale di completamento** è adottato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- 2) il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti (cfr. paragrafo 46);
- 3) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);
- 4) il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.




DECORRENZA



Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui al comma 6 degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.

27

ALTA FORMAZIONE



Commesse iniziate ante 2024 e non ancora concluse al 31.12.2024

Variazioni in aumento	RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹	,00	,00
	RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)	,00	,00
	RF9 Reddito determinato con criteri non analitici	,00	,00
	RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	,00	,00
	RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	,00	,00
	RF12 Ricavi non annotati	,00	,00
	ISA	,00	,00
	RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)	,00	,00


Ad esaurimento

←
↕
→

RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) ¹	,00	,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	,00	,00

28

ALTA FORMAZIONE



Detassazione incremento occupazionale



Maggiorazione costo del personale

Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216)

- Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compreso apprendistato)
- In incremento rispetto ai lavoratori in carico al 31.12.2023
- Rileva il costo azienda ai fini della maggiorazione (+20% o 30% lavoratore svantaggiato)

29

Detassazione incremento occupazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 di *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*,

Cosa: abbattimento del reddito

Chi: imprese e lavoratori autonomi

Come: incremento dipendenti a tempo indeterminato (rispetto a media 2023)

Periodo agevolazione: solo 2024 (LB estende al 2025, 2026, 2027)

Misura dell'incentivo:

- moltiplicatore del + 20% al costo incrementale del personale
- moltiplicatore del 30% al costo incrementale del personale svantaggiato

30

Detassazione incremento occupazionale

- **Codice 66**, l'ammontare della **maggiorazione del 20%** del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024)
- **Codice 67**, l'ammontare della **maggiorazione del 30%** del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024)

	1	2		3	4		5	6	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
							55		,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione

31

6

Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta



REDDITI QUADRO RQ
 Altre imposte

Attenzione!!!

QUALE SCELGO?

SEZIONE VII-B		Imponibile	Imposta	Primo rata
Affrancamento straordinario delle riserve	RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1	2
		.00	10%	.00

SEZIONE XXII	RQ94	Bene	Valore nominale		Costo Fiscale	Differenza
			1	2		
Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice		Beni immobili	.00	.00	.00	.00
		Beni mobili	.00	.00	.00	.00
	RQ96	Totale	.00	.00	.00	.00
			Società non operative			
			.00	.00	.00	.00
	RQ97	Riserve in sospensione	.00	13%	.00	.00
			.00	.00	.00	.00

33

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Le modifiche alla disciplina delle società non operative

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Deduzione		Imponibile sul reddito	IRAP	IVA		Costi particolari	
			Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale		
	RS117	Titoli a credito	.00	2%			.00	1.50%		
	RS118	Immobili ad altri beni	.00	4%			.00	4.75%		
	RS119	Immobili A/10	.00	5%			.00	4%		
	RS120	Immobili abitativi	.00	4%			.00	3%		
	RS121	Altre immobilizzazioni	.00	12%			.00	12%		
	RS122	Beni piccoli comuni	.00	1%			.00	0.9%		
			Riscatti premiati				Riscatti affettivi			
	RS123	Totale	.00	.00			.00	.00	.00	.00
	RS124						Agnizioni		Variazioni in numero	
	RS125	Reddito imponibile minimo	.00	.00			.00	.00	.00	.00

34

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

ranocchi
ZUCCHETTI

10
Altri nuovi quadri

SC
SOCIETÀ DI CAPITALI
2025
genie entrate

REDDITI
QUADRO RF
Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2024

Mod. N.


RF1 Codice attività ¹ ISA cause di esclusione ²

ATECO 2025
In vigore dal 1° aprile 2025

36


ALTA FORMAZIONE **ranocchi**

Strutture ricettive




Codice identificativo nazionale	RS533	1	2	3	4	5	6
---------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

La presente sezione va compilata al fine di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). Nel **riga RS533**, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

37
ALTA FORMAZIONE 


Credito d'imposta 5.0

PERIODO D'IMPOSTA 2024
 CODICE FISCALE _____
 Mod. N. _____



REDDITI QUADRO RU
 Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Collocazione	Cassa/pensione/Finanziamento			
RU1 Crediti d'imposta			T 6	?			
RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)				,00			
RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo				,00			
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
RU7 Credito utilizzato ai fini	Ricarico	IVA (Subd.)	RES (Assenti)	RES (Subd.)	Imposte sostitutive	IRAP	,00
RU8 Credito d'imposta inversato				,00			
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-E)			Art. 1260 c.c.	Art. 4376 c.c. (D.L. 9/2/2012)	Operazioni straordinarie	,00	
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro CN o CC o TN o PN)				,00			
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00			

38
ALTA FORMAZIONE 

Indicazione degli investimenti in beni immateriali 4.0 "prenotati" nel 2024 ma effettuati nel 2025 (rigo RU140)

Quadro RU del modello REDDITI 2025 - rigo RU140, denominato "Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)".

- Nel rigo RU140 andranno quindi indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30.6.2025, per i quali entro il 31.12.2024 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Credito credito		Con periodo d'imposta decorso	
Credito d'imposta Il credito da indicare nella sezione non elencati nelle istruzioni	RU1	Buoni benefici, strumenti ALI L. 178/2020	3	1		
	RU2	Credito d'imposta relativo alla prorogazione della dichiarazione				0,00
	RU3	Credito d'imposta relativo alla prorogazione della dichiarazione				0,00
	RU4	Credito d'imposta spettante nel periodo:				0,00
	RU5	di cui:	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il residuo F24				75.000,00
	RU7	Credito di cui:				0,00
	RU8	Credito d'imposta maturato				0,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione II B)				0,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GR e CC e TR e PR)				0,00
	RU11	Credito d'imposta rimborsato a rimborso				0,00
	RU12	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione II B)				0,00
	RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)				500.000,00

Credito 5.0

- Il credito d'imposta transizione 5.0 va indicato soltanto nella Sezione I del quadro RU, non essendo previsti sti righi specifici per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati nella Sezione II, a differenza di quanto invece previsto per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 (righe RU130 e RU140). In caso di credito d'imposta transizione 5.0 comunicato dal GSE pari a 1.180.000,00 euro:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Credito credito		Con periodo d'imposta decorso	
Credito d'imposta Il credito da indicare nella sezione non elencati nelle istruzioni	RU1	Credito d'imposta transizione 5.0	1	6		
	RU2	Credito d'imposta relativo alla prorogazione della dichiarazione				0,00
	RU3	Credito d'imposta relativo alla prorogazione della dichiarazione				0,00
	RU4	Credito d'imposta spettante nel periodo:				0,00
	RU5	di cui:	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il residuo F24				0,00
	RU7	Credito di cui:				0,00
	RU8	Credito d'imposta maturato				0,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione II B)				0,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GR e CC e TR e PR)				0,00
	RU11	Credito d'imposta rimborsato a rimborso				0,00
	RU12	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione II B)				0,00